



Codice Ente 1 0 3 6 8
ORIGINALE

COMUNE DI NIARDO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 13

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. ___ Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata dal Giorno 3 LUG, 2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Li - 3 LUG, 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva ex art. 124 T.U.E.L. 267/2000 il giorno _____ in seguito a pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **20,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
SACRISTANI Carlo	X	
BONDIONI Bortolo	X	
BONDIONI Mara	X	
SURPI Giacomo		X
TAGLIAFERRI Alessandro	X	
SACRISTANI Piergiuseppe	X	
TURELLI Bernardo	X	
BASSI Stefania	X	
BALDONI Bianca		X
BONDIONI Dario		X
BONDIONI Alessandro		X
SOFONIO Elio		X
POLI Giovanni Battista		X
TOTALI	7	6

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacristani Carlo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 04 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

Il Sindaco introduce l'argomento e ricorda che le disposizioni normative sul c.d. "federalismo fiscale" hanno introdotto l'imposta municipale propria (I.M.U.) che ha sostituito la previgente I.C.I. (imposta comunale sugli immobili). Questa nuova disciplina normativa ha inciso pesantemente sull'assetto finanziario degli Enti locali ed ha notevolmente ridotto l'autonomia regolamentare degli stessi, ciò anche in considerazione dell'attribuzione allo Stato di una parte consistente del gettito proveniente dall'imposta municipale propria. I Comuni sono tenuti ad adottare uno specifico regolamento sull'imposta municipale propria e possono introdurre una variazione, sia in aumento sia in diminuzione delle aliquote base stabilite dalla legge, che sono pari allo 0,4% per l'abitazione principale e allo 0,76% per gli altri immobili e per le aree fabbricabili.

Precisa che, per l'anno 2012, il decreto fiscale approvato dal Governo ha stabilito che i Comuni possono deliberare le aliquote fino al 30 settembre 2012 stante l'incertezza sul gettito erariale che la nuova imposta comporterà sia per lo Stato, sia per i Comuni.

Il Sindaco precisa che il Comune di Niardo approverà le aliquote entro il prossimo mese di settembre una volta verificato l'andamento degli incassi degli account IMU versati entro il 18 giugno. Se le proiezioni del Comune saranno confermate, anticipa l'orientamento a mantenere invariata l'aliquota sull'abitazione principale e ad innalzare l'aliquota sugli altri fabbricati. Precisa altresì che, per l'anno 2012, non saranno apportate modifiche ai valori medi delle aree edificabili anche in considerazione che l'iter di approvazione del nuovo P.G.T. non è ancora completato.

Illustra brevemente il regolamento e sottolinea le variazioni introdotte dal Comune rispetto alla disciplina generale e precisamente:

- l'estensione delle agevolazioni per la prima abitazione a favore dei cittadini ricoverati in istituti di ricovero o sanitari;
- l'estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti A.I.R.E.);
- l'esenzione dall'imposta per tutti gli immobili di proprietà delle ONLUS, della Parrocchia e di altre istituzioni religiose purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione al fine di semplificare il contenzioso in materia di imposta municipale propria.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- il **Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011** ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

❖ **“Art. 7 Federalismo fiscale municipale:**

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) *una imposta municipale propria;*
 - b) *una imposta municipale secondaria.*
- 2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.*

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo. ”;

❖ **Art. 8 Imposta municipale propria:**

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (...);

- il **Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201** (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito **Legge 22 dicembre 2011, n. 214** (Supplemento Ordinario n.

251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» ed in particolare l'art. 13 dello stesso che testualmente recita:

1. *L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.*

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (...);*

CONSIDERATO che:

- per effetto della norma suddetta l'imposta comunale sugli immobili ICI, di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, già dal 2012 è stata sostituita dall'I.M.U. con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- sempre in base all'art. 13 del D.L. 201/2011 è confermata l'autonomia regolamentare dei Comuni di cui agli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997, pur eliminando alcune facoltà stabilite dall'art. 59, specificamente riferito all'I.C.I.;

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di demandare l'approvazione delle aliquote per l'anno 2012 ad una successiva deliberazione da adottare entro il 30 settembre 2012 ai sensi e per gli effetti dell'emendamento all'art. 13 della Legge 214/2011 introdotto con il Decreto fiscale 2012 in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296;

RITENUTO inoltre di confermare anche ai fini dell'IMU la tabella dei valori medi dei terreni edificabili del Comune di Niardo da applicarsi per i periodi di imposta a partire dall'anno 2012 acclusa al Regolamento;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.EE.LL.";

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI n. 7 espressi nelle forme di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare altresì l'allegata tabella dei valori medi dei terreni edificabili del Comune di Niardo da applicarsi a fini IMU a partire dall'anno 2012.
3. Di demandare l'approvazione delle aliquote per l'I.M.U. a successiva deliberazione da approvare entro il 30 settembre 2012 ai sensi e per gli effetti dell'emendamento all'art. 13 della Legge 214/2011 introdotto con il Decreto fiscale 2012 in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296.
4. Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L.L..